



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2012, proposto da:

Iciet Engineering Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Dario Santi Tomaselli, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

contro

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Oo. Pp. Per Il Lazio, Abruzzo e Sardegna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Donati Spa in Proprio E Nella Qualita' Di Impresa Capogruppo Della Costituenda Ati, Eme Restauri Srl in Proprio E in Qualita' Di Impresa Mandante Della Costituenda Ati, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Napolitano, Carlo Peretti, con domicilio eletto presso Carlo Avv. Peretti in L'Aquila, via Salaria Antica Ovest, 8; Ircop Spa in Proprio E in Qualita' Di Impresa Capogruppo Della Costituenda Ati, M.G.M. Spa in Proprio E in Qualita' Di Impresa Mandante Della Costituenda Ati, S.A.C.A.I.M. Spa - Cementi Armati Ing. Mantelli - in Proprio E in Qualita' Di Impresa Capogruppo Costituenda Ati, C.C.C. Costruzioni Civili Spa in Proprio E in Qualita' Di Impresa Mandante Della Costituenda Ati, Cingoli Nicola & Figlio Srl;

per l'annullamento

dell'aggiudicazione definitiva di cui alla nota prot. n. 5965 del 12/09/2012 con cui si comunicava l'aggiudicazione della gara all'ATI - donati spa con sede in Roma relativamente ai lavori di messa in sicurezza consolidamento e restauro del complesso monumentale di S.Bernardino in l'Aquila.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Oo. Pp. Per Il Lazio, Abruzzo E Sardegna e di Donati Spa in Proprio E Nella Qualita' Di Impresa Capogruppo Della Costituenda Ati e di Eme Restauri Srl in Proprio E in Qualita' Di Impresa Mandante Della Costituenda Ati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Donati Spa in Proprio E Nella Qualita' Di Impresa Capogruppo Della Costituenda Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Napolitano, Carlo Peretti, con domicilio eletto presso Carlo Avv. Peretti in L'Aquila, via Salaria Antica Ovest, 8;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che la società ricorrente impugna l'aggiudicazione definitiva 12 settembre 2012 disposta a beneficio della controinteressata ATI-Donati spa e relativa ai lavori dimessa in sicurezza, consolidamento e restauro del complesso monumentale di S. Bernardino in l'Aquila;

Che vertendo il giudizio nella materia degli appalti pubblici lo stesso può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo di amministrativo;

Che essendo il ricorso principale infondato può non essere esaminato il ricorso incidentale;

Che invero, quanto al primo motivo del ricorso principale, il Collegio osserva che, il bando, non prevede la specifica sanzione dell'esclusione nell'ipotesi di difetto di controfirma (sulla busta dell'offerta) di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di impresa, limitandosi essa a stabilire che il plico contenente l'offerta deve essere sigillato e controfirmato dal legale rappresentante su lembi di chiusura. In disparte il fatto che tale causa di esclusione, non è prevista né codice dei contratti, né nel regolamento o comunque in altre disposizioni di legge, il Collegio rileva che se la stessa fosse stata prevista, avrebbe dovuto ritenersi nulla alla luce dell'articolo 46, comma 1 bis, del codice dei contratti; comma che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione. D'altro canto la mancata sottoscrizione della busta da parte di tutti soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo d'impresa non può comportare la violazione del principio della segretezza delle offerte o dubbi sulla provenienza delle stesse o del suo contenuto, atteso che, tali esigenze, devono ritenersi sufficientemente garantite dalla sottoscrizione su lembi di chiusura del solo soggetto mandatario;

Del pari infondata deve ritenersi la censura di carenza del requisito di progettazione di cui al punto 12 lettera g) del bando, e ciò perché, la società BCD Progetti Srl, indicata quale progettista della controinteressata, ha comprovato l'esecuzione del servizio di progettazione per un importo superiore alla cifra richiesta (pari a euro 23.864.269,24) e ciò deve ritenersi anche se viene considerato solo l'80% dell'importo relativo all'attestato dell'UNDP (cioè 3.008.800.00 invece che 3.761.000.00);

Sul punto va solo aggiunto che del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che l'attestazione dei lavori progettati per conto UNDP sia stata prodotta in lingua inglese (la legge di gara non prevede la fattispecie come causa di esclusione) e il fatto che riguardo al restauro conservativo dell'ex Convento di Santa Caterina, la Donati spa, fosse committente della progettazione;

E infine, sempre con riferimento al primo motivo, il Collegio osserva che, sia la Donati spa, sia la EME Restauri hanno espressamente dichiarato di non essere assoggettati alle norme di cui all'articolo 17 legge 12 marzo 1999 n.68, mentre del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che, per mero errore materiale, possa essersi verificato lo

scambio delle sottoscrizioni delle relative dichiarazioni;

Con riguardo alle censure che comporterebbero la caducazione integrale della procedura, il Collegio osserva che le stesse impingono, in buona sostanza, nel merito del giudizio di discrezionalità tecnica esercitato alla Commissione e per tale ragione sfuggono al sindacato di questo giudice. In disparte il fatto che le stesse censure devono ritenersi infondate atteso che, la proposta migliorativa dell'aggiudicataria deve ritenersi sviluppata a livello definitivo e corredata da congrue analisi numeriche e calcoli analitici;

Quanto infine alla censura di carattere procedurale, il Collegio rileva che la Commissione non ha introdotto sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica ma si è limitata (prima della valutazione delle offerte) a specificare percorsi motivazionali a beneficio della trasparenza della valutazione medesima; e d'altra parte la ricorrente non ha dedotto (e comprovato) che la specificazione dei criteri, operata dalla Commissione, si sarebbe risolta in una penalizzazione della sua offerta. In definitiva non può ritenersi violato l'articolo 84, comma terzo, del decreto legislativo n.163/06 e il principio comunitario di parità di trattamento ed imparzialità, atteso che, da un lato, la legge di gara ha fissato in modo più che congruo i criteri di valutazione (criteri nei confronti dei quali la ricorrente non ha sollevato obiezioni), e dall'altro la specificazione introdotta dalla Commissione si è concretizzata in un'opportuna autolimitazione della discrezionalità;

Per concludere sul punto il Collegio ritiene che i criteri fissati dal Capitolato Speciale, così come specificati dalla Commissione di gara, sono risultati più che puntuali ed hanno consentito un congruo controllo del giudizio tecnico;

Un solo cenno infine per rilevare che non può ritenersi violato il principio di continuità e concentrazione, atteso che, nella fattispecie in esame occorre valutare le offerte di 28 concorrenti e pertanto, il lavoro di valutazione, non poteva che essere organizzato attraverso più sedute, mentre del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che nei verbali di gara manchi una dettagliata indicazione delle modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per salvaguardare la segretezza delle offerte;

L'acclarata infondatezza delle censure dedotte, e in particolare quelle dedotte avverso l'ATI prima classificata, consente di non esaminare le specifiche censure dedotte avverso i raggruppamenti che si sono classificati ai posti n.2 n.3 e n.4;

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso principale va pertanto rigettato. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale;

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)